
FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D – Linea d’azione D.4
Prog.784 - Interventi per l’incremento della sicurezza della Diga di Marroggia (n. arch. 664),
ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot. n. U.0008824.08.04.2019)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DI:

Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, indagini sulle strutture e relative prove di laboratorio, nonché progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di miglioramento sismico delle opere annesse della Diga sul Torrente Marroggia, in territorio del Comune di Spoleto (PG).

CAPITOLATO DI ONERI

Relativo ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto

SOMMARIO

Art. 1.	CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	2
Art. 2.	AMMINISTRAZIONE	2
Art. 3.	OGGETTO DELL’APPALTO	2
Art. 4.	CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO	3
Art. 5.	IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO	3
Art. 6.	ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RIVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DELLE OPERE ANNESSE	4
Art. 7.	CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	5
Art. 8.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE	5
Art. 9.	MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI.....	6
Art. 10.	DURATA DEI SERVIZI	8
Art. 11.	COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI	8
Art. 12.	COLLAUDO	8
Art. 13.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
Art. 14.	PROROGA.....	9
Art. 15.	PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI.....	10
Art. 16.	GARANZIE DEFINITIVE.....	10
Art. 17.	POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE.....	11
Art. 18.	RESPONSABILITÀ DELL’ AGGIUDICATARIO	11

Art. 19.	SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI	12
Art. 20.	Art. 19. PROPRIETÀ DEL PROGETTO	12
Art. 21.	NORME FINALI - LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO	13
Art. 22.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	14
Art. 23.	ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO.....	14
Art. 24.	RISOLUZIONE E RECESSO	14
Art. 25.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
Art. 26.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	16
Art. 27.	SPESE CONTRATTUALI	17

Art. 1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende:

Codice:	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Regolamento:	il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.
Amministrazione:	Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca
Capitolato:	il presente Capitolato d'Oneri
Capitolato Tecnico:	il Capitolato Tecnico prestazionale, incluso tra la documentazione di gara
RUP:	Responsabile Unico del Procedimento
Progetto definitivo:	Progetto definitivo di cui all'art. 23 c.3 del Codice
Progetto esecutivo:	Progetto esecutivo di cui all'art. 23 c.3 del Codice
Aggiudicatario:	Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

Art. 2. AMMINISTRAZIONE

Consorzio della Bonificazione Umbra, via Arco di Druso 37, 06049 Spolto (PG) – P.IVA 02806890543

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica sismica della Diga sul Torrente Marroggia sita in loc. Arezzo di Spoleto (PG), comprensivo delle indagini geognostiche e prove sui terreni e sui materiali

necessarie, e la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (d.lgs. 81/2008) per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici annessi alla stessa diga (casa di guardiania, locale quadri elettrici e opera di derivazione)

Art. 4. CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco delle prestazioni e relativi corrispettivi, rinviando per ulteriori dettagli sul calcolo delle tariffe all'allegato "Determinazione dei corrispettivi", incluso tra la documentazione di gara.

Descrizione delle prestazioni	CPV Principale
Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie della diga così articolata: ricognizione della documentazione esistente; eventuali rilievi integrativi e ricostruzione di eventuali disegni di consistenza in aggiunta a quelli già disponibili, se ritenuto necessario dall'operatore; definizione del piano di indagini; esecuzione delle indagini e prove di laboratorio; direzione lavori, supervisione e controllo in fase di esecuzione delle indagini; studio geologico e geotecnico del corpo diga; studio dei moti di filtrazione in fondazione; studio sismotettonico.	71340000-3
Progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di miglioramento sismico dei seguenti edifici: - casa di guardiania; - locale quadri elettrici; - opera di derivazione	71340000-3
Indagini e prove di laboratorio connesse alla verifica sismica	71340000-3

Art. 5. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

La determinazione delle competenze tecniche per i servizi di progettazione è stata compiuta sulla base dell'importo dei lavori previsti per la diga in questione. Il suddetto importo dei lavori costituisce una prima stima sommaria della spesa desunta da valutazioni tecnico-analitiche ricavate comparando gli interventi previsti con altri similari realizzati e/o progettati. Gli importi dei lavori riportati rappresentano un limite economico-finanziario il cui eventuale superamento, a seguito delle conclusive risultanze progettuali, dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la stazione appaltante. Dall'eventuale incremento dell'importo dei lavori non potranno discendere variazioni delle competenze tecniche come originariamente determinate.

Tranne il corrispettivo per l'esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio, computato forfettariamente e/o desunto in modo sommario da interventi analoghi, l'importo relativo allo svolgimento degli altri servizi previsti in appalto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

Rimandando al già citato allegato "Determinazione dei corrispettivi" per maggiori dettagli, gli importi dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice da affidare (rif. D. M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016) sono quelli di seguito dettagliati:

Tabella1

	Servizi / Prestazioni	Corrispettivo in euro
1	Rivalutazione della sicurezza sismica della diga e opere accessorie	214.000,00

	(cfr. DM 17.06.2016)	
2	Progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per miglioramento degli edifici annessi alla diga (cfr. DM 17.06.2016)	28.500,00
3	Indagini e prove di laboratorio connesse alla verifica sismica (valutazione a corpo)	150.000,00
Importo totale a base di gara		392.500,00

I sopra indicati importi sono al netto dei contributi previdenziali (quando dovuti) e dell'I.V.A.

L'importo definito in sede di gara, risultante dal ribasso percentuale unico offerto sull'importo complessivo di euro 394.660,00., deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato e dal Capitolato Prestazionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Art. 6. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RIVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA ED AL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DELLE OPERE ANNESSE

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nel DLgs. 50/2016.

- a) La rivalutazione della sicurezza sismica della Diga e delle opere accessorie dovrà essere eseguita ai sensi delle:
 - D.M. 17.01.2018 (NTC18) ;
 - D.M. 26.06.2014 (NTD14);
 - “ Istruzioni per l'applicazione della normativa tecnica di cui al D.M. 26.06.2014 (NTD14) e al D.M. 17.01.2018 (NTC18) . Verifiche Sismiche delle grandi dighe, degli scarichi e delle opere complementari e accessorie “ del M.II.TT. – Dip. Infrastrutture – Dir. Gen. Dighe e Infrastrutture idriche ed elettriche;
- b) Il progetto definitivo dovrà essere redatto, ai sensi dell'art 23 c. 3 del Codice.
- c) Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, ai sensi dell'art 23 c. 3 del Codice.

Fermo restando quanto già indicato nel Capitolato prestazionale, le attività e i progetti previsti dovranno essere comunque svolte e redatti nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare:

- a) la rivalutazione della sicurezza sismica della Diga e delle opere accessorie , dovrà riguardare sia lo sbarramento che alcune opere accessorie, quali:
 - passerella in calcestruzzo armato sopra lo sfioratore di superficie;
 - paratoie in acciaio e relativi impianti;
 - castelletto in acciaio di regolazione dell'opera di derivazione.

A questa attività è propedeutica, e comunque strattamente legata, la campagna di Indagini e prove di laboratorio previste dal bando

La progettazione definitiva ed esecutiva è finalizzata alla definizione dei lavori necessari al miglioramento sismico delle opere annesse allo sbarramento che sono state oggetto di una specifica verifica di vulnerabilità sismica, ossia la casa di guardiania, il locale quadri elettrici e l'opera di derivazione.

I progetti dovranno comunque essere redatti nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico e la normativa vigente applicabile, in particolare:

b) Il progetto definitivo dovrà:

- individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;
- contenere, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;
- quantificare definitivamente il limite di spesa per la realizzazione dell'opera e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, dei prezzi predisposti dalle regioni Umbria.

c) Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, dovrà:

- determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo;
- essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative (es. relazione geologica) devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Art. 7. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento – per la parte ancora vigente – e la normativa di settore.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico-ottico, nei formati editabili (sia compatibili con i software in uso degli uffici che, se del caso, nel formato proprietario senza alcuna restrizione indicando dettagliatamente tutte le caratteristiche del software con cui è stato prodotto), ed in formato di stampa pdf, anche firmati digitalmente.

Art. 8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte – da tenersi presso la sede dell'Amministrazione o in remoto attraverso piattaforma di web conference – appositamente convocate dal RUP stesso.

A tali riunioni dovranno prendere parte il RUP ed il Progettista, o loro delegati. Di tali riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo l'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall'organismo d'ispezione incaricato dall'amministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Qualora la normativa vigente preveda che l'attività svolta dall'Aggiudicatario sia sottoposta ad autorizzazione o nullaosta da parte dall'Autorità di vigilanza, questa può intendersi sostitutiva della verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del Codice.

La documentazione progettuale verrà sottoposta, all'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere l'attività di cui al punto precedente in progress con l'evoluzione dei due stadi di progettazione; pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo d'ispezione (o Autorità Preposta) che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione.

Art. 9. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto eventualmente risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

In merito alle prestazioni di progettazione si precisa che:

- a) Il gruppo di lavoro che presta i servizi d'ingegneria di cui all'art.3 del presente Capitolato deve possedere, nel suo complesso, competenze in materia di strutture, geologia e idrogeologia, geotecnica, ambiente, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alle tipologie di opere da realizzare.
- b) Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività progettuale che svolgeranno. Il tecnico che svolge il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art.98 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii.
- c) Gli studi e le progettazioni in affidamento devono soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell'iter autorizzativo, propedeutico o meno alla realizzazione delle opere, ed

ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, volti all'approvazione dei progetti, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per l'Amministrazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice. In tal caso, nulla è dovuto all'Aggiudicatario per le spese sostenute per la fase progettuale in merito alla quale sono state apposte prescrizioni.

- d) Nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili, e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
- e) La progettazione oggetto del presente Capitolato si articola, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici e dovrà assicurare, se del caso:
- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
 - la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 - il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
 - il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
 - la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche, attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
 - la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- f) i progetti dovranno privilegiare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
- g) i progetti dovranno essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare le opere nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute;
- h) L'affidamento pone a carico dell'affidatario la predisposizione del piano delle indagini necessarie per l'espletamento del servizio richiesto, nonché l'esecuzione delle stesse. Il piano delle indagini deve contenere anche la valutazione economica delle stesse, con le modalità indicate al punto 19.7 del Capitolato tecnico. L'importo del piano delle indagini non potrà essere inferiore all'importo stimato posto a base di gara, indicato nell'elaborato "Determinazione dei corrispettivi";
- i) Le ditte, e gli operatori, che provvederanno ad eseguire le indagini geognostiche, geofisiche, prove sui materiali e prove di laboratorio devono essere in possesso di idonea capacità tecnica e professionale, dimostrabile attraverso il possesso di specifica qualificazione, autorizzazione o certificazione rilasciata da soggetti terzi in conformità alle norme vigenti o presentando, ai sensi dell'art.83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita documentazione comprovante i requisiti richiesti. Suddette attività possono essere subappaltate secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016.

L'identificazione delle ditte e la suddetta documentazione deve essere comunque prodotta e consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'avvio delle attività, pena la non accettabilità dei documenti prodotti.

- j) L'affidamento pone a carico dell'affidatario anche la direzione, la sorveglianza e il coordinamento delle attività indicate al precedente punto h), da espletare in maniera continuativa con personale qualificato, sotto la propria responsabilità.

Art. 10. DURATA DEI SERVIZI

Le attività in oggetto dovranno essere svolte entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni di cui al contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di richiedere all'Affidatario la trasmissione di alcuni o di tutti i documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di richiedere un parere preventivo al superiore Organo di Vigilanza – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Pertanto i tempi dell'appalto potranno essere interrotti, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante stessa, e fino all'ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato organo di Vigilanza, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora, nel corso di dette revisioni, la Direzione per le dighe dovesse non ritenere in linea con gli obiettivi preposti quanto prodotto, o dovesse richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti, l'appaltatore è tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere al riguardo.

Art. 11. COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il corrispettivo dell'appalto ammonta a € 392.500,00 al netto dei contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%).

Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara.

Nel corrispettivo dell' Aggiudicatario sono compresi:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno di una eventuale Conferenza dei servizi.
- i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione di una eventuale conferenza dei servizi e/o l'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- comunque quanto prescritto dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.

Art. 12. COLLAUDO

Il Direttore per la fase di esecuzione del contratto, acquisito il parere positivo da parte della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, o altro Organo preposto, redigerà le verifiche

finali atte a dimostrare che i servizi forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all'offerta presentata in sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.

Art. 13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione, e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Aggiudicatario.

L'ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni in oggetto, sarà corrisposto con le seguenti modalità di pagamento:

- 20% del totale complessivo aggiudicato, all'avvio delle prestazioni, così come certificato dal Direttore per l'esecuzione del contratto;
- Saldo della prestazione di cui all'art.5, Tabella 1, punto 3 *"Indagini e prove di laboratorio connesse alla verifica sismica"* alla consegna di tutti i dati e le elaborazioni, previa verifica di completezza e conformità al piano delle indagini approvate da parte del Direttore dei Lavori;
- 50% di ciascuna delle restanti prestazioni oggetto di appalto, così come specificate all'art.5, Tabella 1, punti 1 e 2, alla consegna dei rispettivi elaborati;
- 30% di ciascuna delle prestazioni oggetto di appalto, così come specificate all'art.5, Tabella 1, punti 1 e 2, ad avvenuta approvazione da parte del Consorzio, e comunque entro sei mesi dalla consegna, a meno che la mancata approvazione non dipenda da fatti imputabili all'aggiudicatario.

Tutti i pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione di documento fiscale da parte dell'appaltatore, fatte salve le verifiche da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché quelle previste per legge.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola alla Amministrazione, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto. che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Art. 14. PROROGA

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle singole prestazioni professionali di cui all'art. 10 del presente Capitolato, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dall'Amministrazione.

La sospensione delle attività dell'Aggiudicatario potrà essere disposta dalla Amministrazione, al presentarsi di particolari eventi interni all'Amministrazione e non imputabili a ritardi e/o negligenze da parte dell'Aggiudicatario, in qualsiasi momento, tempestivamente comunicata mediante e-mail o PEC.

Nel caso in cui l'Amministrazione riconosca all'Aggiudicatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Aggiudicatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né l'Amministrazione può applicare le penali per il ritardo.

Art. 15. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

L'Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzioni delle attività appaltate.

L'Amministrazione procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, secondo i termini indicati all'art. 10 del presente Capitolato, sarà soggetto ad una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario quando l'ammontare delle penali raggiunga il limite massimo delle penali applicabili, ossia il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all'Aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo all'Aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario.

Art. 16. GARANZIE DEFINITIVE

L'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 .

Inoltre, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare una garanzia a titolo di "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell'oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 17. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Nel caso di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, l'Aggiudicatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire danni diretti derivanti al Committente da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali.

La garanzia deve essere prestata per un massimale almeno pari a € 500.000. La mancata presentazione da parte dell'Aggiudicatario della polizza di garanzia comporterà l'esonero del Committente dal pagamento del corrispettivo di contratto e costituirà causa di rescissione del contratto stesso.

Art. 18. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione,

con particolare riferimento alle disposizioni che verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle prestazioni;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

L' Aggiudicatario del Servizio si impegna, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

L' Aggiudicatario del Servizio si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato e al Capitolato Tecnico, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L' Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell' esecuzione dell'incarico.

Art. 19. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario. L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

È facoltà dell'Aggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia per la stampa e l'impaginazione di eventuali ulteriori copie, oltre quelle già indicate nel presente capitolato e necessarie per la presentazione agli enti.

L'Amministrazione resterà comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra l'Aggiudicatario ed i consulenti da questo incaricati per la stampa e l'impaginazione.

Art. 20. Art. 19. PROPRIETÀ DEL PROGETTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Tutti i file che compongono gli studi e/o i progetti in affidamento devono essere, nessuno escluso, consegnati e resi completamente utilizzabili da parte del Consorzio, senza restrizione alcuna; qualora si tratti di file generati da software specialistici dovranno essere comunicati: il nome del software, la casa produttrice e la versione utilizzata.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Consorzio, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

La proprietà di qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione spetterà al Consorzio. Il Professionista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Consorzio e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto ad ulteriori compensi. Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Consorzio potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Progettista stesso.

Il Consorzio sarà libero di fornire a enti terzi, professionisti terzi o imprese gli elaborati prodotti dal progettista senza la relativa autorizzazione, purché questi siano coinvolti in procedimenti autorizzativi o di appalto delle relative opere, ovvero siano stati successivamente incaricati dal Consorzio di elaborare progetti o studi idrologico-idraulici interconnessi alle risultanze del presente incarico.

La proprietà intellettuale è riservata al Consorzio e al Progettista a norma di Legge.

Art. 21. NORME FINALI - LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il principale articolato normativo di riferimento di cui al presente Capitolato è il seguente:

- D.M. 17.01.2018: Nuove Norme tecniche per le costruzioni;
- Circ. Consiglio Superiore LL.PP. del 31 marzo 2018, n. 3187: prime indicazioni per l'applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018;
- UNI-ENV Eurocodice 2: Progettazione delle strutture in calcestruzzo;
- UNI-ENV Eurocodice 8: Progettazione di strutture in zona sismica
- Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Legge 2.2.74, D.M. 3.3.1975 e D.M. 21.1.1981)
- Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e strutture metalliche (Legge 5.11.71, n. 1086)
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Norme in materia ambientale;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio emanato in attuazione dell'articolo 40 del D.Lgs 152/99;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Linee Guida Redazione Progetto Gestione Dighe elaborate dall'istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.);
- Decreto del 26 giugno 2014 . Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
- M.II.TT. – Dip. Infrastrutture – Dir. Gen. Dighe e Infrastrutture idriche ed elettriche. Istruzioni per l'applicazione della normativa tecnica di cui al D.M. 26.06.2014 (NTD14) e al D.M. 17.01.2018 (NTC18). Verifiche Sismiche delle grandi dighe, degli scarichi e delle opere complementari e accessorie.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 22. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L' Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L' Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l' Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.

Art. 23. ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato, unitamente al Capitolato Tecnico, diverrà esecutivo all'atto della sottoscrizione del contratto che li richiamerà espressamente.

Art. 24. RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Appalto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti consortili adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 29/01/2015 pubblicato sul sito internet della stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente;
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- d) cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell'attività di progettazione svolta, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali fra gli elaborati prodotti da suddetta attività debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.

La consegna degli elaborati dovrà essere opportunamente documentata e sottoscritta dal RUP.

Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall' Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure

in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art.108 del codice.

Recesso

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna gli elaborati e verifica la regolarità degli stessi.

All'Affidatario verrà in tale caso corrisposto, al massimo entro 90 giorni dalla consegna degli elaborati, quanto previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite, salvo che la progettazione fosse invece respinta per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica. In tal caso all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese.

Art. 25. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP, nel termine di 40 giorni dalla data in cui ne sia stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro di competenza è quello di Spoleto (PG). E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 26. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 27. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.